

CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO
POLIZIA
MORTURIA



TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1°

OGGETTO.

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n.°285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2°

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, e per esso dai suoi delegati e/o incaricati. La gestione delle funzioni e degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono contemplate dal presente regolamento e dall'art. 51 della legge n.°142/90 e decreto legislativo n.°29/93.

ARTICOLO 3°

RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4°

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.

sono gratuiti, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi: ,
la visita necroscopica, il servizio di osservazione dei cadaveri, il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, l'inumazione in campo comune, la deposizione delle ossa in ossario comune, il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi precedentemente non elencati sono a pagamento. Sono, infatti, da considerarsi come servizi a domanda individuale e l'amministrazione comunale di anno in anno si riserva di determinare con apposito atto amministrativo le relative tariffe.

ARTICOLO 5°

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Presso gli uffici comunali e nel cimitero comunale è tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.° 285 del 10.09.1990 affinché chiunque ne abbia interesse possa consultarlo, previa istanza diretta al Sindaco, e relativa autorizzazione.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali e nel cimitero:

l'orario di apertura e chiusura dei cancelli del cimitero, copia del presente regolamento ed ogni atto e documento inerente il servizio di che trattasi, ai sensi della legge n.° 241/90.

CAPO II°

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ARTICOLO 6°

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero comunale.

L'amministrazione comunale nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione è vietata di regola la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica

all'Azienda USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di cui all'art.100 del D.P.R. n.°185 del 13.02.1964.
La sorveglianza sarà esercitata dal personale comunale o attraverso appositi atti convenzionali e/o contrattuali.

CAPO III°

FERETRI.

ARTICOLO 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.

Nessuna salma può essere sepolta se non è chiusa in feretro avente speciali caratteristiche.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazioni, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il servizio di igiene pubblica dell'USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8°

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale comunale (corpo dei vigili urbani).

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL può vigilare e controllare.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9°

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI.

La struttura dei feretri e la qualità di materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. n.°285 del 10.09.1990; i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni soprariportate;

b)per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa,l'una di legno preferibilmente esterna,l'altra in metallo,ermeticamente chiusa mediante saldatura,corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. n.°285 del 10.09.1990;

c)per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100KM,all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente,nonchè agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. n.°285 del 10.09.1990 se il trasporto è per o dall'estero;

d)per trasporti da comune a comune con percorso non superiore ai 100KM:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30 punto 5 del D.P.R. n.°285 del 10.09.1990.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma,già sepolta,viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero,si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura,prescrivendo,se del caso,da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

Se la salma proviene da altro comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti,ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra,deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.°285 del 10.09.1990.

Sia la cassa di legno,sia quella di metallo debbono portare impresso,ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio,il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità,idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10°

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ferma restando la possibilità di rivalsa da parte del Comune.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato con atto amministrativo dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla situazione economica degli interessati da parte del comando di polizia municipale.

ARTICOLO XI°

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV°

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO XII°

Modalità del trasporto e percorso.

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Spetta il controllo di quanto sopra al corpo dei vigili urbani.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone saranno presi gli opportuni provvedimenti da parte del comando di polizia

urbana atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL può vigilare e controllare il servizio di trasporto delle salme e ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO XIII°

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE.

Il Comune di Arpino (FR) provvederà ai trasporti funebri per quanto di competenza nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a ditta specializzata nello specifico settore previa gara.

I servizi funebri nel Comune di Arpino sono liberalizzati, nel senso che, il Comune rinuncia alla privativa così come disposto dal T.U. n.°2578 del 15.10.1925, ossia chiunque abbia i requisiti richiesti dalle leggi in vigore può richiedere di aprire un esercizio commerciale che provveda ai trasporti funebri. La relativa licenza sarà rilasciata dal Comune di Arpino, che si riserva anche la facoltà di determinare il numero massimo di licenze da concedere nel detto settore.

ARTICOLO XIV°

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO.

I trasporti funebri di competenza comunale sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal comune;
- b) gratuiti, cioè a carico del Comune nei casi stabiliti dall'art.10 del presente regolamento.

ARTICOLO XV°

ORARIO DEI TRASPORTI.

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le eventuali modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Verrà fissato di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

I trasporti a pagamento hanno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO XVI°

NORME GENERALI PER I TRASPORTI.

In ogni trasporto sia da comune a comune sia da stato a stato devono essere conformi i feretri alle prescrizioni sopra citate (vedi art.9). Inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che con il mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. n.°285 del 1990, salvo la salma sia stata inumata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero comunale.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, in una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia copia del decreto di cui al successivo art.20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da comune a comune o da stato a stato a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO XVII°

RITI RELIGIOSI.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO XVIII°

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. n.°285 del 1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ect. il Sindaco a richiesta dei familiari può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze il Sindaco sentito il servizio di igiene pubblica dell'USL può anche autorizzare il trasporto all'interno

l'abitazione o in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al 1° comma sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ect. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ect. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

ARTICOLO XIX⁶

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'.

Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il servizio di igiene pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il servizio detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività il servizio di igiene pubblica dell'USL dispone a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 20

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO.

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del servizio di igiene pubblica dell'USL relativo alla verifica di cui al precedente art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente

2.9, secondo quando risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dal precedente art.13.

Per i morti di malattie infettive diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. n.°285/90.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Le spese per la cremazione ed il relativo trasporto delle ceneri sono da considerarsi servizio a domanda individuale e quindi da parte dei richiedenti andrà pagata la relativa tariffa al Comune.

ARTICOLO XXI°

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati e soltanto in casi eccezionali.

ARTICOLO XXII°

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. n.°1739 del 01.07.1937 o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. n.°285/90. Nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del D.P.R. precitato.

ARTICOLO XXIII°

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt.27,28 e 29 del D.P.R. n.°285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e

TITOLO II°

CIMITERI

CAPO I°

CIMITERI

ARTICOLO XXV°

CIMITERO

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n.°1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale.

ARTICOLO XXVI°

DISPOSIZIONI GENERALI-VIGILANZA

E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. n.°285 del 10.09.1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al custode del cimitero e all'affossatore-giardiniera.

Alla manutenzione del cimitero, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali il comune provvede con le forme di gestione previste dalle leggi vigenti nello specifico settore.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e di concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52,53 e 81 del D.P.r. n.°285/1990.

Il servizio di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO XXVII°

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. L'amministrazione comunale si riserva di determinare le relative tariffe.

ARTICOLO XXVIII°

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine di cittadinanza di religione le salme di persone decedute nel territorio del comune o che ovunque decedute avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art.27 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO XXIX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.°285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private individuali familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art.90 del D.P.R. n.°285/1990.

ARTICOLO XXX°

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere dei competenti servizi dell'USL.

Nell'elaborazione del piano il Consiglio Comunale dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio delle mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti,

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: campi di inumazione comune, campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività, tumulazioni individuali (loculi), tombe di famiglia, cellette ossario, nicchie cinerarie, ossario comune, cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n.° 285/1990.

Il piano regolatore cimiteriale individuerà altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni.

Ogni dieci anni il Consiglio Comunale è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo piano regolatore.

CAPO III°

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO XXXI°

INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO XXXII°

CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3° da un cippo, messo in opera dai dipendenti del comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale

inalterabile con l'indicazione del nome e cognome data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal comune l'installazione in sostituzione del cippo di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.20 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione dei cippi delle lapide e dei copritomba la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Nulla è dovuto per la messa in opera al personale del comune.

In caso di incuria abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.°285/1990.

ARTICOLO XXXIII°

TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte, costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 del D.P.R. n.°285/90.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. n.°285/90.

CAPO IV°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO XXXIV°

ESUMAZIONI ORDINARIE

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. n.°285/90 e cioè 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre con esclusione dei mesi di

giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO XXXV°

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

E' compito dell'ufficio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione da affiggere all'Albo Pretorio comunale.

ARTICOLO XXXVI°

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. n.°285/90.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del servizio di igiene pubblica dell'USL.

ARTICOLO XXXVII°

ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, su ordine dell'autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno l'ufficio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee.

Tale elenco verrà affisso all'Albo Pretorio comunale in occasione del 02.11. di ogni anno.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni, a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione l'ufficio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO XXXVIII°

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO. RIFIUTI.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente quando i resti mortali devono essere collocati nell'ossario comune. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata la relativa raccolta e traslazione è subordinata ad autorizzazione sindacale ed al pagamento della relativa tariffa.

Le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte ad autorizzazione sindacale e/o a contratto ed al pagamento della relativa tariffa.

Le tariffe sono stabilite annualmente dalla giunta municipale. Per esumazioni ed estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. n.° 2704 del 23.12.1865 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono da considerarsi rifiuti speciali resti del vestiario del cadavere, la bara ect. come previsto ai sensi di legge, i quali saranno smaltiti presso discarica autorizzata dal comune e/o da ditta autorizzata previa gara d'appalto.

ARTICOLO XXXIX°

RACCOLTA OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario, salvo sia richiesto ed autorizzato il collocamento in sepoltura privata dal Sindaco.

ARTICOLO XL°

OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli incaricati ne danno comunicazione all'ufficio di polizia mortuaria che consegnerà l'oggetto rinvenuto agli aventi diritto, se ed in quanto richiesti.

Del ritrovamento e della consegna viene redatto verbale. Copia dello stesso viene conservata dall'ufficio di polizia mortuaria e copia verrà consegnata agli aventi diritto e/o ai reclamanti l'oggetto.

Se nessuno richiedesse l'oggetto ritrovato esso sarà conservato presso gli uffici di polizia mortuaria e dopo 1 anno si provvederà alla vendita tramite asta pubblica. Il ricavato della vendita andrà a migliorare i servizi cimiteriali.

ARTICOLO XLI°

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse dal comune ad altri richiedenti.

Gli aventi diritto hanno comunque la priorità per il rinnovo delle concessioni cimiteriali per ugual periodo liquidando al comune le apposite tariffe in vigore al momento del rinnovo della concessione.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, sempreché nessuno li richieda e siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

I materiali in buono stato e non richiesti saranno depositati presso apposito magazzino comunale sito nel cimitero comunale.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura se richiesti saranno riconsegnati. Se non richiesti dopo un anno saranno alienati ed il ricavato andrà a migliorare i servizi cimiteriali.

Le opere aventi valore artistico e/o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero.

CAPO V°

CREMAZIONE

ARTICOLO XLII°

CREMAZIONE

Il comune di Arpino, in caso di specifica richiesta ed accertata la volontà del richiedente o degli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge ad essere cremati si avvarrà del servizio di cremazione più vicino.

ARTICOLO XLIII°

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

L'autorizzazione di cui all'art.79 1° comma del D.P.R. n.°285/90 è rilasciata a richiesta del richiedente e/o dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate.

La stessa autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco e dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione dell'ufficio di polizia mortuaria del comune ove esiste il servizio di cremazione.

ARTICOLO XLIV°

URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione le ceneri dovranno essere raccolte diligentemente in apposita urna cineraria che verrà sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati l'urna è collocata, previa autorizzazione sindacale, nel cimitero in apposita nicchia, salvo sia disposta la collocazione in sepoltura privata, previa apposita autorizzazione sindacale.

Qualora nessuno disponga per la collocazione dell'urna, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

Le tariffe per l'uso in concessione delle nicchie e/o urne è di competenza della giunta municipale.

CAPO VI°

POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO XLV°

ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dalla giunta municipale, con proprio atto.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino ad un'ora prima della scadenza dell'orario.

Gli orari di apertura e chiusura del cimitero devono essere esposti perennemente al pubblico.

ARTICOLO XLVI°

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero di norma si entra a piedi, fatta eccezione per i visitatori portatori di handicaps.
E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12.

ARTICOLO XLVII°

DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
E' vietato fumare, parlare ad alta voce, entrare con mezzi non autorizzati, introdurre oggetti irriverenti, rimuovere dalle tombe ornamenti e lapidi, portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, eseguire lavori, iscrizioni senza autorizzazione del Sindaco, turbare i riti religiosi, esercitare qualsiasi attività commerciale.
Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse frasi, discorsi offensive del culto, sarà dal personale addetto alla vigilanza urbana deferito all'autorità giudiziaria e consegnato agli agenti della forza pubblica.

ARTICOLO XLVIII°

RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di polizia mortuaria.

ARTICOLO XLIX°

EPIGRAFI MONUMENTI ORNAMENTI SULLE TOMBE.

Sulle tombe possono essere poste lapidi croci monumenti ricordi simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dall'UTC del comune in relazione al carattere del cimitero ed al piano regolatore cimiteriale.
Ogni epigrafe deve essere approvata dall'ufficio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per esso devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto delle lapidi e dell'opera all'ufficio tecnico comunale.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

Le modifiche di epigrafi come le eventuali aggiunte devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte le scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero dall'ufficio tecnico comunale.

Sono vietati decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' pure consentito il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite dal piano regolatore cimiteriale o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO L°

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi gli ha impiantati o deposti e dovranno essere collocati negli appositi contenitori. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardini o i tumuli l'ufficio di polizia mortuaria li farà togliere e/o sradicare e provvederà a farli collocare negli appositi contenitori provvedendo a far elevare contravvenzione amministrativa al comando di polizia municipale.

I contenitori dei fiori e delle piante saranno svuotati appena colmi e sarà provveduto al loro svuotamento da parte della ditta aggiudicataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO LI°

MATERIALI ORNAMENTALI

Dal cimitero sarà tolto d'ufficio il monumento, le lapidi, i copritomba, ect. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ect. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibili la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che con il tempo siano diventi indecorosi.

I provvedimenti dell'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio comunale per un mese perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Il Sindaco si riserva di emettere ordinanze per le cappelle tombe loculi che dovessero presentare pericolo per l'incolumità pubblica per il dovuto ripristino. In caso i concessionari non si conformano le opere saranno eseguite dal comune fatta salva la possibilità di rivalsa sui concessionari o loro parenti ed affini fino

al 4ºgrado.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I°

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO LII°

SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune, nei limiti di cui al piano regolatore cimiteriale.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti di sepolture di tumulazione individuale per famiglie e/o collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

sepulture individuali (loculi, nicchie, ect.), cappelle per famiglie e collettività (biloculi, arche, edicole).

Il rilascio della concessione novantennale è subordinato al pagamento della tariffa e alla stipula del contratto di concessione.

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n.°285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla giunta municipale è stipulata ai sensi di legge, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio di polizia mortuaria.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Chiunque non stipulerà l'apposito atto contrattuale, previa diffida, perderà il diritto alla concessione e con l'assistenza del servizio di igiene pubblica si provvederà, se il tumulo è occupato, a renderlo libero, gettando quanto ritrovato o nelle fosse comuni o nell'ossario comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, la durata, la/le persona/e o nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, il/i concessionario/i, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza, l'enumerazione dei pagamenti effettuati per la concessione.

ARTICOLO LIII°

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi del D.P.R. n.°285/90.

La durata è fissata in 99 anni per i manufatti destinati alla sepoltura per famiglie e collettività, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa di concessione.

ARTICOLO LIV°

MODALITA' DELLA CONCESSIONE

La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salme o delle ceneri per i loculi e per i posti individuali.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ed a parità del numero di protocollo.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione è data in ogni tempo secondo le disponibilità dei vari tipi di tumuli. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ARTICOLO LV°

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

L'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte ad un ente fino alla capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali ampliata fino al 4° grado.

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio.

ARTICOLO LVI°

MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari

per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse prescrivere ai fini della sicurezza pubblica ed igiene.

Il canone annuale per illuminazione elettrica votiva è dovuta al Comune e/o ditta concessionaria secondo le modalità e tariffe stabilite nell'apposito regolamento comunale.

ARTICOLO LVII°

COSTRUZIONE DELL'OPERA. TERMINI.

Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle relative opere entro 12 mesi dall'approvazione del detto progetto da parte della commissione edilizia comunale e rilascio relativa concessione.

La concessione edilizia è gratuita e non vengono riscossi gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, né altri diritti e/o tasse, fatta eccezione per la tariffa di concessione dell'area.

CAPO II°

DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE.

ARTICOLO LVIII°

DIVISIONE SUBENTRI RINUNCIE

Il concessionario può richiedere all'atto della stipulazione contrattuale di individuare quote separate della concessione o può chiedere la divisione di posti, se ed in quanto siano più d'uno.

Il concessionario può rinunciare alla concessione. In tal caso la firma sulla dichiarazione di rinuncia deve essere autenticata ai sensi art. 20 della legge n.° 15/68.

Tali facoltà sono esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata da consegnare anche al comune i privati possono regolare altre questioni attinenti la concessione.

In caso di decesso del concessionario i familiari, i parenti e gli affini entro il 4° grado devono comunicare entro tre mesi dalla data del decesso la variazione dell'intestazione della concessione al comune, pena la perdita del diritto alla concessione stessa. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione avviene gratuitamente da parte dell'ufficio di polizia mortuaria.

Nel caso di famiglia estinta o di assenza di parenti ed affini entro il 4° grado dopo 10 anni dalla sepoltura e/o dall'inhumazione e 20 anni dalla tumulazione l'ufficio di polizia mortuaria dichiarerà la decadenza dalla concessione.

ARTICOLO LIX°

RINUNCIA A CONCESSIONE

L'ufficio di polizia mortuaria ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura quando la stessa non è stata occupata oppure essendo stata occupata la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso spetterà il 30% al concessionario delle tariffe e sborsate per il rilascio della concessione.

ARTICOLO LX°

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE

L'ufficio di polizia mortuaria ha facoltà di accettare la rinuncia di aree quando non siano state eseguite opere, l'area non sia stata utilizzata e sia libera da salme, ceneri o resti mortali.

In tal caso spetterà al concessionario il 30% delle tariffe sborsate per il rilascio della concessione.

ARTICOLO LXI°

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.

L'ufficio di polizia mortuaria ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area quando il proprietario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa, e il manufatto sia interamente costruito e sia libero da salme, ceneri e resti mortali.

In tal caso spetterà il 30% al concessionario delle tariffe per la concessione e delle spese sostenute previa valutazione effettuata con verbale da parte dell'UTC del Comune.

ARTICOLO LXII°

REGIME UGUALE A TUTTE LE RINUNCIE.

Le rinuncie degli articoli precedenti non sono mai soggetti a vincoli o a condizione alcuna.

Esse avvengono previa istanza del concessionario.

Quando è finito l'iter procedurale della rinuncia l'ufficio di polizia mortuaria può rimettere in concessione ad altri istanti la stessa concessione previo pagamento della tariffa relativa in vigore.

CAPD III°

REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

ARTICOLO LXIII°

Salvo quanto previsto dall'art. 92 2° comma del D.P.R. n.° 285/90 è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per lavori di ampliamento del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

La concessione in detti casi viene revocata dall'ufficio di polizia mortuaria e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'amministrazione comunale anche le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

Dell'avvenimento si darà comunicazione al concessionario o aventi causa almeno 60 giorni prima del trasferimento. In caso non vi siano né il concessionario né aventi causa l'avviso sarà affisso all'Albo Pretorio 60 giorni prima della data del trasferimento. Si procederà anche in assenza dei concessionari ed aventi causa alle operazioni necessarie.

ARTICOLO LXIV°

DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro, quando la sepoltura sia oggetto di abbandono ed incuria e metta in pericolo l'incolumità pubblica, negli altri casi previsti dal presente regolamento.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di giorni 60 consecutivi.

La dichiarazione di decadenza spetta al Sindaco in base agli accertamenti disposti dall'ufficio di polizia mortuaria.

ARTICOLO LXV°

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione si disporrà la traslazione delle ceneri o resti in campo comune o cinerario comune.

Verrà disposta la demolizione delle opere realizzate e la disponibilità della concessione ad altri istanti.

Tali disposizioni spettano al Sindaco.

ARTICOLO LXVI°

ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n.° 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi ect.

Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avverti-

mento agli interessati, rispettivamente nel campo comune nel
cinerario o nell'ossario comune.

TITOLO IV°

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.

CAPO I°

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO LXVII°

ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni ect.) gli interessati devono rivolgersi a ditte specializzate.

Le ditte specializzate dovranno essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'UTC del Comune e/o concessione edilizia.

Il rilascio di quanto sopra è subordinato alla stipula di apposita assicurazione inerente eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi a persone e/o cose.

Il massimale è in funzione dell'importo dei lavori da eseguirsi.

Il personale delle ditte autorizzate ad entrare nel cimitero comunale devono tenere un comportamento adeguato al luogo.

ARTICOLO LXVIII°

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONI DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.

I singoli progetti di sepolture private devono essere approvati dalla Commissione Edilizia Comunale e previo parere del sanitario dell'USL, osservando le disposizioni previste dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. n.° 285/90.

Nell'atto di approvazione del progetto verranno definite le sepolture che potranno essere ivi accolte.

Fer quanto riguarda i loculi e sepolture a sistema di inumazione il loro numero sarà individuato nel piano regolatore cimiteriale. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve dare pregiudizio alle opere confinanti.

Tutte le variazioni al progetto dovranno essere autorizzate come previsto dal comma 1° del presente articolo.

Le autorizzazioni e le concessioni potranno contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari previa autorizzazione dell'ufficio di polizia mortuaria potranno apporre sulle sepolture lapidi, ricordi ect.

ARTICOLO LXIX°

RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare

esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi.

Per le autorizzazioni e concessioni gli incaricati dell'esecuzione dei lavori dovranno versare presso l'ufficio economato del comune apposito deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del ripristino dello stato dei luoghi. L'economo può trattenere sul deposito l'importo corrispondente alle spese per luce, acqua ect.

La ditta esecutrice dei lavori per rientrare in possesso del deposito cauzionale dovrà essere in possesso di un certificato di regolare esecuzione dei lavori ect. redatto dall'UTC del Comune. La somma del deposito varia a seconda dell'importo dei lavori da eseguirsi.

ARTICOLO LXX

RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia (cappelle, arche ect.) l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare danni a cose o persone.

E' vietato occupare spazi attigui.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discarica secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dall'UTC del Comune evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere.

In ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.

In caso contrario sarà diffidata a farlo. Se non dovesse rispettare la diffida i lavori saranno a carico del comune, previa rivalsa delle spese a danno della ditta.

ARTICOLO LXXI°

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

E' permessa la circolazione di veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio di polizia mortuaria.

Nei giorni festivi la ditta dovrà riordinare e liberare tutto lo spazio intorno alla costruzione da sabbia, terra calce, ect.

ARTICOLO LXXII°

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per la ditta è fissato dall'ufficio di polizia mortuaria e coincide di solito con l'apertura e chiusura del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi e nella settimana precedente e susseguente il 02.11. di ogni anno.

ARTICOLO LXXIII°

Vigilanza

L'ufficio di polizia mortuaria, unitamente all'UTC del Comune ed al Comando di polizia municipale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato ed all'autorizzazione o concessione ricevuta.

L'UTC del comune può sempre dare disposizioni in merito.

ARTICOLO LXXIV°

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

Il personale del cimitero ed eventualmente le ditte concessionarie del servizio di custodia del cimitero sono tenute all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare.

I soggetti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti ad un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico, a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono, a fornire le indicazioni richieste.

E' fatto divieto a detti soggetti di eseguire attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, se non espressamente autorizzata dall'UTC del Comune, ricevere compensi di qualsiasi genere, segnalare nominativi di ditte, esercitare qualsiasi forma di commercio, trattenere per sé cose rinvenute nel cimitero.

La violazione degli obblighi citati comporta violazione del regolamento disciplinare e per le ditte concessionarie la rescissione del contratto vigente.

Il personale del cimitero deve essere sottoposto gratuitamente ed a spese del comune a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché alle altre misure in misura di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II°

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO LXXV°

FUNZIONI LICENZA

Le imprese di pompe funebri possono svolgere le incombenze non spettanti all'impresa convenzionata con il comune per i servizi di sua competenza e le relative forniture in regime di libera concorrenza.

Le stesse fermo restando quanto previsto dall'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale se intendano vendere feretri ed altri articoli commerciali, nonché delle altre autorizzazioni sanitarie concernenti il veicolo che trasporta i feretri.

ARTICOLO LXXVI°

DIVIETI

E' fatto divieto alle ditte di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che

adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza, di sostare negli uffici demografici del comune, allo scopo di offrire prestazioni, di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, che dovranno essere oscurate alla vista del passante.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I°

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO LXXVII°

MAPPA

Per l'ufficio di polizia mortuaria è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro è denominato mappa ed è un documento probatorio delle concessioni effettuate e delle variazioni intercorse.

In mappa ogni concessione dovrà avere un numero che obbligatoriamente dovrà coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero.

Entro tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento l'UTC dovrà far pervenire all'ufficio di segreteria e di polizia mortuaria la mappa sopracitata aggiornata.

ARTICOLO LXXVIII°

ANNOTAZIONI SULLA MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione ed ogni operazione cimiteriale.

La mappa dovrà contenere : la generalità dei defunti, la generalità del concessionario, gli estremi della concessione, la scadenza della stessa, le eventuali variazioni della concessione, tutte le altre operazioni cimiteriali.

ARTICOLO LXXIX°

REGISTRI PREVISTI DALLE LEGGI IN VIGORE

Tutti i registri previsti dalle leggi in vigore dovranno essere sempre tenuti aggiornati dal custode del cimitero.

Quelli relativi ai rifiuti speciali dalla ditta concessionaria del servizio.

Copia degli stessi dovrà essere tenuta a disposizione del comune e dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO LXXX°

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni.
L'ufficio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza entro il mese di ottobre di ogni anno.

CAPO II°

NORME TRANSITORIE.DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO LXXXI°

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se non costituiscano posizioni di sfavore.

Chiunque può vantare diritti d'uso di concessioni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento avrà vigore dal giorno successivo alla scadenza della 2° ripubblicazione all'Albo Pretorio.

Esso sarà inviato al Ministero dell'Interno e all'USL competente per territorio.

ARTICOLO LXXXII°

CAUTELE

Chi chiede un servizio cimiteriale si presuppone che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazioni l'amministrazione comunale rimarrà estranea da qualsiasi azione eventuale.

Essa si limiterà per le vertenze a mantenere lo stato di fatto fin quando o un accordo scritto fra le parti o una sentenza dell'autorità giudiziaria non dispongano diversamente.

ARTICOLO LXXXIII°

SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Tutte le incombenze previste dal presente regolamento fanno capo al Capo Settore Amministrativo e al capo area demografico, al Capo Settore Tecnico o suo facente funzioni.

La stipula delle autorizzazioni e/o le concessioni cimiteriali all'ufficio del segretario generale.

ARTICOLO LXXXIV°

CONCESSIONI PREGRESSE.

Le concessioni rilasciate in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene la scadenza continuano ad

avere valore giuridico a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO LXXXV°

CONCESSIONI STIPULATE ANTECEDENTEMENTE AL 01.01.1943.

Per dette concessioni stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del R.D. n.°1880 del 21.12.1942 ove non risulti il relativo atto concessorio trova applicazione il regime dell'immemoriale.

ARTICOLO LXXXVI°

RIMESSE DI CARRI FUNEBRI. NORMA TRANSITORIA

Le rimesse di carri funebri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno rimanere nei locali ove si trovano a condizione che rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. n.°285/90.

ARTICOLO LXXXVII°

TARIFFE

La giunta municipale con proprio atto determinerà tutte le tariffe per i servizi elencati nel presente regolamento, comprese quelle per le concessioni cimiteriali.

ARTICOLO LXXXVIII°

RICHIAMO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano tutte le disposizioni legislative in vigore nello specifico settore ed in particolare il D.P.R. n.°285/90. Tutte le norme comunali in vigore contrastanti con il presente regolamento nella materia si intendono revocate all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.